



**La direttiva «rimpatri» non osta, in linea di principio, alla normativa di uno Stato membro che commina una pena detentiva ad un cittadino di un paese terzo che entri irregolarmente nel suo territorio trasgredendo un precedente divieto d'ingresso**

La direttiva sul rimpatrio dei cittadini dei paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (cosiddetta «direttiva «rimpatri»») <sup>1</sup> stabilisce le norme e le procedure applicabili negli Stati membri per l'allontanamento dei cittadini dei paesi terzi in soggiorno irregolare.

Il 17 aprile 2012 il sig. Skerdjan Celaj, cittadino albanese che si trovava nel territorio italiano, è stato oggetto di un decreto di espulsione e di un ordine di allontanamento corredati di un divieto di ingresso per un periodo di tre anni. Il sig. Celaj ha lasciato il territorio italiano il 4 settembre 2012 e, successivamente, è rientrato nel suddetto territorio in violazione del divieto d'ingresso emesso nei suoi confronti.

Il pubblico ministero ha quindi avviato un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Firenze nei confronti del sig. Celaj, chiedendone la condanna alla pena di otto mesi di reclusione a norma della legislazione italiana che punisce con la pena della reclusione da uno a quattro anni il cittadino di un paese terzo che entri irregolarmente in Italia trasgredendo un divieto d'ingresso <sup>2</sup>.

Il Tribunale italiano chiede alla Corte di giustizia se la direttiva «rimpatri» osti a siffatta normativa.

Nella sua sentenza pronunciata in data odierna, la Corte rileva, anzitutto, che la direttiva «rimpatri» non osta, in linea di principio, ad una normativa che qualifichi come reato il nuovo ingresso illegale di un cittadino di un paese terzo in violazione di un divieto di ingresso, prevedendo finanche una pena detentiva, purché tale normativa non comprometta il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla direttiva.

La Corte osserva, a tal proposito, che l'attuazione di una politica in materia di rimpatri è parte integrante dello sviluppo, da parte dell'Unione europea, di una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in particolare, la prevenzione dell'immigrazione illegale e il contrasto rafforzato alla stessa.

La Corte ricorda <sup>3</sup> altresì che la direttiva «rimpatri» non osta all'irrogazione di sanzioni penali, ai sensi delle norme nazionali e nel rispetto dei diritti fondamentali, a cittadini di paesi terzi cui sia stata applicata la procedura di rimpatrio e che soggiornino in modo irregolare senza che esista un giustificato motivo che preclude il rimpatrio.

<sup>1</sup> Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98).

<sup>2</sup> Articolo 13, paragrafo 13, D.Lgs 286/1998 (Supplemento ordinario alla G.U.R.I. n. 191 del 18 agosto 1998).

<sup>3</sup> Sentenze della Corte del 28 aprile 2011, El Dridi, [C-61/11 PPU](#) (v. anche [Comunicato stampa n.40/11](#)), e del 6 dicembre 2011, Achughbadian, [C-329/11](#) (v. anche [Comunicato stampa n. 133/11](#)).

La Corte da ciò conclude che, a maggior ragione, la direttiva «rimpatri» non osta neppure a che siano irrogate sanzioni penali, secondo le norme nazionali, nel rispetto dei diritti fondamentali ed eventualmente della Convenzione di Ginevra<sup>4</sup>, a cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che rientrano irregolarmente nel territorio di uno Stato membro trasgredendo un precedente divieto d'ingresso a loro diretto.

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106*

---

<sup>4</sup> Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545, 1954).